

(N. 2038)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 23 novembre 1951 (V. Stampato N. 2194)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 30 NOVEMBRE 1951

---

Determinazione dell'ammontare del contributo a carico del bilancio dello Stato per le spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro

---

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il contributo dello Stato alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, previsto dall'articolo 16 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, modificato dall'articolo 13 della legge 1° settembre 1940, n. 1337, è stabilito in lire 25 milioni per l'esercizio 1945-46, in lire 75 milioni per l'esercizio 1946-1947, in lire 200 milioni per l'esercizio 1947-1948, in lire 250 milioni per l'esercizio 1948-1949, in lire 500 milioni per l'esercizio 1949-

1950, in lire 600 milioni per l'esercizio 1950-1951, in lire 600 milioni per l'esercizio 1951-1952, ed in lire 500 milioni per l'esercizio 1952-1953 e successivi.

#### Art. 2.

Le maggiori somme già iscritte nella rubrica «Ispettorato del lavoro» dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli esercizi dal 1945-46 al 1951-52 incluso, saranno recuperate con le norme di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, numero 1684, e versate in Tesoreria entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

## Art. 3.

A decorrere dall'esercizio 1952-53, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale potrà essere iscritto, alla rubrica « Ispettorato del lavoro », solamente il contributo dello Stato previsto dal precedente articolo 1, salve le successive riassegnazioni in bilancio delle somme versate in Tesoreria dagli Enti di pre-

videnza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1945.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.